SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 9 ottobre 2017 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,05% con godimento 4 luglio 2017 e scadenza 1° agosto 2027, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 settembre 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 52.362 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 28 giugno, 27 luglio e 28 agosto 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei Buoni del Tesoro poliennali 2,05% con godimento 4 luglio 2017 e scadenza 1° agosto 2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti Buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,05%, avente godimento 4 luglio 2017 e scadenza 1° agosto 2027. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,05%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 settembre 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 settembre 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 ottobre 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 62 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 ottobre 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,05% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2018 al 2027, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A06799

DECRETO 27 settembre 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2017 e scadenza 15 ottobre 2024, undicesima e dodicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 settembre 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 52.362 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 aprile, 29 maggio, 28 giugno, 27 luglio e 28 agosto 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei Certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 aprile 2017 e scadenza 15 ottobre 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2017 e scadenza 15 ottobre 2024, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dell'1,10%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari allo 0,436%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 settembre 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della undicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 settembre 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 ottobre 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosettanta giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 ottobre 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,858% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4

(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2017, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A06800

DECRETO 27 settembre 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,90%, con godimento 1° agosto 2017 e scadenza 1° agosto 2022, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei Buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 settembre 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 52.362 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 luglio e 28 agosto 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei Buoni del Tesoro poliennali 0,90% con godimento 1° agosto 2017 e scadenza 1° agosto 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti Buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei Buoni del Tesoro poliennali 0,90%, avente godimento 1° agosto 2017 e scadenza 1° agosto 2022. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,90%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° febbraio 2018 e l'ultima il 1° agosto 2022.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 settembre 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 settembre 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 ottobre 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 ottobre 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,90% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2018 al 2022, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A06801

DECRETO 6 ottobre 2017.

Rettifica al decreto 27 settembre 2017, recante la riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2017 e scadenza 15 ottobre 2024, undicesima e dodicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 71492 in data 27 settembre 2017, con cui è stata disposta l'emissione di ulteriori *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2017 e scadenza 15 ottobre 2024;

Considerato che per mero errore materiale, nell'art. 3, primo comma, del decreto suddetto, è stata indicata erroneamente l'«undicesima» *tranche* anziché la «dodicesima»;

Vista la determinazione n. 100125 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Decreta:

All'art. 3, primo comma, del decreto n. 71492 in data 27 settembre 2017, il termine «undicesima» *tranche* è sostituito da «dodicesima» *tranche*.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del suddetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A06900

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 ottobre 2017.

Ripartizione a favore delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di un ulteriore contributo, pari a 28 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per l'anno 2017.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 15-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che prevede l'attribuzione alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di un contributo pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2017, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Considerato che il citato art. 15-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, prevede che il riparto delle risorse secondo criteri e importi da definire su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed inoltre, qualora l'intesa non sia raggiunta entro dieci giorni dalla iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto è comunque adottato, tenendo anche conto della stima dell'equilibrio corrente 2016, al netto dell'utilizzo dell'avanzo, sulla base degli ultimi dati disponibili relativi all'anno 2016;

Tenuto conto che l'argomento di cui all'art. 15-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, è stato iscritto per la prima volta all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali svoltasi il 14 settembre 2017;

Considerato che nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 settembre 2017 l'ANCI non ha presentato alcuna proposta di riparto del contributo di 28 milioni di euro di cui al citato art. 15-*quinquies* e ha chiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad una seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali da convocare per il 28 settembre 2017;

Rilevata pertanto l'assenza di una proposta dell'ANCI e l'impossibilità di poter convocare una seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro i termini dettati dall'art. 15-*quinquies* sopra richiamato;

Considerata altresì la conseguente presa d'atto della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella medesima seduta del 21 settembre 2017, del mancato raggiungimento dell'intesa in merito al riparto del predetto contributo, pari a 28 milioni di euro, a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

Articolo unico

(Riparto a favore delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario del contributo di 28 milioni di euro, per l'anno 2017, per l'esercizio delle funzioni fondamentali)

1. Il contributo pari a 28 milioni di euro, previsto per l'anno 2017 dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è ripartito, secondo i criteri indicati nella nota metodologica di cui allegato 1, nelle quote indicate nell'allegato 2, allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2017

Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
BELGIORNO

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

ALLEGATO *1*

NOTA METODOLOGICA

Come è noto, in relazione al riparto del contributo di 28 milioni di euro per l'anno 2017 a favore delle Città metropolitane di cui all'art. 15-*bis* del decreto-legge n. 91/2017, l'ultimo periodo del comma 2 del medesimo art. 15-*bis* prevede che, in caso di mancata intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali sul riparto stesso, entro dieci giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, «il decreto è comunque adottato tenendo anche conto della stima dell'equilibrio corrente 2016, al netto dell'utilizzo dell'avanzo sulla base degli ultimi dati disponibili relativi all'anno 2016».

Ciò premesso, considerato che in data 14 settembre 2017 il riparto del contributo di cui all'art. 15-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 è stato iscritto per la prima volta all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che il 24 settembre risultano trascorsi i prescritti 10 giorni per l'adozione del decreto interministeriale ivi previsto, si ritiene di adottare ai fini del riparto del contributo la seguente procedura.

1. Considerato che, ai fini del riparto, il dettato normativo dell'art. 15-*quinquies* del decreto-legge n. 91/2017 impone di tenere anche conto dell'equilibrio corrente 2016, il 90 per cento del contributo è attribuito alle sole Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario con equilibrio corrente 2016 negativo ed in proporzione all'ammontare dello stesso rispetto allo squilibrio complessivo degli enti interessati.

In particolare, il predetto «squilibrio» è stato determinato prendendo a riferimento l'equilibrio corrente da rendiconto 2016 e portando in detrazione dallo stesso l'ammontare dell'avanzo di amministrazione utilizzato per spese correnti nonché il totale della «Missione 20 - Fondi ed accantonamenti» (Fondo di riserva, Fondo crediti di dubbia esigibilità ed altri Fondi), sempre desunto dai rendiconti 2016.

2. Il restante 10 per cento, invece, è stato ripartito tra tutte le Città metropolitane sulla base dei «Coefficienti di riparto composito di tutte le funzioni fondamentali», come risultanti dal documento di «Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane per il 2018» approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 20 settembre 2017.

3. Il contributo complessivo è determinato, infine, dalla somma tra i due valori ottenuti secondo le procedure di cui ai punti 1 e 2.

ALLEGATO *2*

Riparto del contributo complessivo di 28 milioni di euro, per l'anno 2017, a favore delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali (art. 15-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017).

		Quote di contributo attribuite
1	Torino	386.071,11
2	Milano	11.221.442,31
3	Genova	142.689,10
4	Venezia	155.063,44
5	Bologna	4.039.750,94
6	Firenze	171.379,43
7	Roma capitale	8.221.838,00
8	Napoli	425.466,45
9	Bari	204.511,74
10	Reggio Calabria	3.031.787,48
Totale Città metropolitane		28.000.000,00

17A06894

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 22 settembre 2017.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Acciughe sotto sale del Mar Ligure» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 776 del 4 agosto 2008.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 776/2008 della commissione del 4 agosto 2008 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1577/2017 della commissione del 5 settembre 2017, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1577/2017 della commissione del 5 settembre 2017.

I produttori che intendono porre in commercio l'Indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del mar Ligure», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 22 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE - INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA I.G.P. «ACCIUGHE SOTTO SALE DEL MAR LIGURE»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», è riservata alle acciughe salate, prodotte e lavorate nell'area geografica di cui all'art. 3, che abbiano i requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», viene riservata al prodotto ottenuto dalla lavorazione e successiva conservazione sotto sale delle acciughe.

Le acciughe, riferite esclusivamente ad individui della specie Engraulis encrasicolus L., sono pesci migratori e gregari che transitano, dalla primavera all'autunno, in prossimità della costa ligure e in inverno si stanziano tra i 100 e 150 metri di profondità.

La taglia massima è di 20 centimetri di lunghezza. Il prodotto definito maturo, cioè pronto per essere commercializzato dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

Aspetto esterno: le acciughe devono risultare intere; la pelle, molto fine, deve risultare in parte ancora visibile;

Consistenza: i filetti devono risultare morbidi e compatti ed aderenti alla lisca;

Colore: differente a seconda della porzione del corpo varia dal rosa al bruno intenso;

Sapore: asciutto, vivacemente sapido. Le carni risultano magre, poco untuose al palato.

Art. 3.

Delimitazione area di produzione

La zona di pesca, trasformazione e confezionamento della IGP «Acciughe sotto sale del Mar Ligure» interessa le acque prospicienti la costa ligure ed il territorio dei comuni della Regione Liguria che si affacciano sul versante tirrenico delimitato dalla linea dello spartiacque.

In particolare l'area di pesca indicata ricade nella zona antistante la costa ligure, ad una distanza dalla costa in funzione della profondità di pesca (batimetria da 50 a 300 metri) con una distanza massima dalla costa di 20 km e della tecnica di pesca tradizionalmente utilizzata che è quella della lampara con reti a circuizione.

Il bisogno di delimitare la zona di pesca deriva dalla necessità di lavorare le «Acciughe sotto sale del Mar Ligure» entro le 12 ore dalla cattura.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e in uscita.

In questo modo, attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei pescatori, trasformatori, confezionatori, e la tenuta di registri di produzione e di confezionamento, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità pescate, trasformate e confezionate, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

In particolare, la struttura di controllo effettuerà verifiche ispettive per accertare che la pesca avvenga nel mare prospiciente la costa ligure.

Tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritti nei relativi elenchi, saranno assoggettati al controllo da parte dell'organismo di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

a) Metodi di cattura

Le acciughe sotto sale del Mar Ligure devono essere pescate con il metodo tradizionale «della lampara», sulla base quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Il periodo di pesca è compreso fra il 1° aprile ed il 15 ottobre, quando l'acciuga ha raggiunto la maturità sessuale e dimensioni corporee fra un minimo di 12 ed un massimo di 20 centimetri. Ad ogni chilogrammo di prodotto deve corrispondere un numero di acciughe compreso fra 35 e 50 individui.

b) Metodi di lavorazione

b.1) Conferimento e presalagione

Le acciughe devono essere avviate alla lavorazione entro 12 ore dalla cattura del pescato.

È consentita una fase di presalagione, per un periodo non superiore alle 24 ore, al fine di consentire un ottimale spurgo del sangue presente in eccesso, nelle carni.

b.2) Pulizia

La pulizia delle acciughe deve essere effettuata a mano, asportando la testa e le viscere

b.3) Salagione

Le acciughe pulite devono quindi passare alla salagione ed essere collocate a raggiera in contenitori idonei al contatto con alimenti, in strati sovrapposti. È ammesso l'uso di contenitori in legno di castagno, terracotta, in plastica o in acciaio idonei al contatto con alimenti.

Ogni strato di acciughe va coperto con sale alimentare marino Comune di media grammatura; sull'ultimo strato va collocato un apposito disco in materiale ad uso alimentare di adeguato spessore e sopra di esso deve essere esercitata una pressione di circa 0,04 Kg/cm^2; che corrisponde a titolo di esempio, per contenitori del diametro di cm 35, ad un peso di circa 40 chilogrammi;

la pressione deve rimanere costante per tutto il periodo della maturazione.

Non sono consentiti pesi metallici.

b.4) metodi di stagionatura

La stagionatura deve essere effettuata in locali in cui sia possibile tenere costante la temperatura per tutto il periodo della durata di 40/60 giorni. Il sale deve consentire una lenta maturazione delle carni e il controllo delle fermentazioni.

La pressione esercitata sulle acciughe dai pesi posti sopra i contenitori deve permettere la formazione del liquido di estrazione.

Dopo i primi 4/5 giorni di maturazione il liquido ottenuto deve essere sostituito con una salamoia.

La salamoia deve essere controllata ed integrata per tutto il periodo della maturazione delle acciughe in modo da mantenere costante sia il livello sia la concentrazione della soluzione.

Per la maturazione del prodotto è ammesso l'utilizzo di salamoie di media (18-25%) o forte (25-33%) concentrazione.

La temperatura del locale di stagionatura può variare dal tipo di salamoia utilizzata che è compresa tra 20 e 28°C nel caso si utilizzino salamoie forti, mentre è compresa tra 16 e 20°C qualora si utilizzino salamoie medie. A maturazione avvenuta le acciughe salate devono essere trasferite dai contenitori in appositi contenitori cilindrici in vetro denominati «arbanelle».

b.5) affinatura e confezionamento

I contenitori devono essere di dimensioni sufficienti a consentire un adeguato confezionamento senza danneggiare il prodotto.

Sono possibili confezioni di dimensioni diverse ma le arbanelle cilindriche in vetro trasparente devono contenere acciughe salate con un peso netto complessivo tra 200 e 3000 gr.

Le acciughe devono essere disposte in strati successivi interponendo un lieve strato di sale marino comune, di media grammatura. Al fine di prevenire l'ossidazione del prodotto l'ultimo strato di acciughe, deve essere completamente ricoperto dalla salamoia preparata appositamente per il confezionamento del prodotto le cui caratteristiche corrispondono a quanto indicato all'art. 5 dal presente disciplinare.

Nelle arbanelle, sopra l'ultimo strato di acciughe, deve essere posto un dischetto idoneo al contatto con alimenti che ha lo scopo di tenere pressate le acciughe sotto il livello della salamoia.

Le acciughe confezionate dovranno avere una lunghezza non inferiore a cm 10.

La confezione deve essere sigillata per evitare versamenti di liquido, contaminazioni esterne e contenere l'evaporazione.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La reputazione di cui godono le «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», non soltanto sul mercato nazionale, è cosa nota ed ampiamente dimostrata. Questa reputazione favorisce il consumatore nel riconoscere immediatamente l'unicità e l'autenticità del prodotto in argomento.

La conservazione delle acciughe sotto sale assume in Liguria una notevole importanza economica per via delle quantità prodotte e del notevole indice di gradimento da parte dei consumatori che si traduce in prezzi di vendita superiori a quello di prodotti analoghi di diversa provenienza. La preparazione del prodotto coinvolge da tempi antichissimi una notevole percentuale della popolazione attiva, cosa che comporta così un vivo interesse nell'opinione pubblica e nelle istituzioni, per le sorti di questa rilevante attività. Al di là però di queste considerazioni di carattere economico, è da sottolineare che non c'è casa di pescatore così come di persone che abitano nei centri urbani minori, dove più vive sono le pratiche tradizionali, che non prepari a casa le acciughe sotto sale, avvalendosi di tecniche antiche tramandate di generazione in generazione. Un'attività, quindi, fortemente radicata nella cultura degli abitanti del versante marittimo della Liguria, ma altresì presente come nota di colore nella memoria della moltitudine di turisti internazionali che visitano le località di mare della Liguria.

Le condizioni ambientali del versante tirrenico della Liguria sono tali da permettere temperature miti, ideali per garantire una naturale maturazione del prodotto. La ridotta escursione termica presente sul territorio costiero, condizionata dall'azione omeotermica del mare, favorisce una maturazione ottimale.

Infatti le catene montuose delle Alpi e degli Appennini che degradano rapidamente verso il mare, costituiscono una valida barriera alle correnti fredde del nord ed allo stesso tempo una struttura di isolamento dell'area litoranea. Non a caso la riviera ligure è, grazie a questo clima, famosa nel mondo cosa che favorisce un notevole flusso turistico e consente coltivazioni di pregio come quella dei fiori.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. Le Autorità di controllo preposte alla verifica del disciplinare sono le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova e delle Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona, coordinate da Unioncamere Liguria, con sede in via San Lorenzo n. 15/1 - 16123 Genova - Tel. 010248521 - Fax. 010 2471522- e-mail: unione.liguria@lig.camcom.it

Art. 8.

Etichettatura e commercializzazione

La commercializzazione delle acciughe deve essere effettuata negli appositi contenitori in vetro denominati «arbanelle» con sovrapposta etichetta riportante, con caratteri di stampa doppi rispetto a quelli di altre indicazioni, la dicitura «Acciughe sotto sale del Mar Ligure» I.G.P. o «indicazione geografica protetta». Nella medesima etichetta deve comparire nome, ragione sociale e indirizzo del produttore e dell'eventuale confezionatore del prodotto, nonché il peso netto e sgocciolato del prodotto stesso.

La dizione «indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.». Devono essere indicati tutti gli ingredienti utilizzati cioè: Acciughe del Mar Ligure sale, salamoia (acqua e sale).

Deve inoltre essere indicata la data di confezionamento e il termine minimo di conservazione (da consumarsi preferibilmente entro) tale data non dovrà superare i 24 mesi dalla data di confezionamento.

Sulle etichette verrà riportato il logo grafico, di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Descrizione del logo e visualizzazione grafica

Il logo grafico riporta un disegno di acciughe stilizzate. Le indicazioni colorimetriche fanno riferimento ai colori CMYK e i caratteri True type per PC.

La scritta Acciughe in verdana grassetto pt. 61.078.

La scritta sottosale del Mar Ligure in verdana grassetto pt. 22,999.

Indicazioni colorimetriche
(Riferimento colori CMYK)
Versione del 1 giugno 07

C:0 M:0 Y:0 K:0
C:40 M:0 Y:0 K:0
C:100 M:20 Y:0 K:0
C:100 M:60 Y:0 K:0
C:100 M:100 Y:0 K:0

Marchio I.G.P.
Acciughe sottosale del Mar Ligure
bozzetto

17A06745

DECRETO 26 settembre 2017.

Autorizzazione per la pesca della risorsa vongola (*Chamelea gallina*) entro le 0,3 miglia dalla costa limitatamente ad alcune aree dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *s)*, della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 1° dicembre 1998, n. 515, avente ad oggetto il «Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 11 febbraio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 22 dicembre 2000, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il Reg. (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006 recante «Disposizioni per la pesca delle vongole nel Compartimento marittimo di Monfalcone»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013 – bis;

Visti i decreti ministeriali con i quali, nell'ambito dei diversi compartimenti marittimi, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è stata affidata, in via sperimentale, ai singoli consorzi di gestione istituiti e riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 e del decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515;

Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, nel quale si dà atto della necessità di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri;

Visto in particolare l'art. 13 del predetto Reg. (CE) n. 1967/2006, il quale pur vietando l'uso di draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa, prevede la facoltà della Commissione Europea (su istanza di uno Stato membro) di autorizzare, secondo la procedura di cui all'art. 30, comma 2, del Reg. (CE) n. 2371/2002, una deroga al predetto divieto;

Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: *a)* in un regime di gestione dello sforzo di pesca; *b)* in un piano pluriennale; *c)* in una zona di restrizione della pesca; *d)* nella pesca a fini scientifici; *e)* in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2015 recante l'Adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, n. 0027345 con il quale è stata approvata la convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Istituto di scienze marine (C.N.R.), finalizzato, tra l'altro, alla valutazione della pesca dei molluschi bivalvi nella fascia costiera compresa nelle 0,3 miglia nautiche dalla costa;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2017 relativo all'adozione del piano nazionale di gestione dei rigetti degli *stock* della vongola (*Chamelea gallina*);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2017, recante l'autorizzazione di pesca ai fini della cattura dei cannolicchi entro le 0,3 miglia dalla costa;

Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea nell'applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;

Considerato che gli elementi necessari alla redazione del suddetto Piano di gestione dovranno essere supportate dall'individuazione di sostanziali e soddisfacenti elementi nella base scientifica a fondamento della richiesta deroga, indicando, in particolare, che le informazioni biologiche sulle attività di pesca siano tali da ritenere sufficienti e idonee per valutare lo stato degli *stock* sfruttati dall'attività di pesca mediante draghe idrauliche; prevedendo nel medesimo Piano di gestione una valutazione sostanziata e strutturata dei quantitativi biologici e un monitoraggio dei livelli di abbondanza;

Considerata la consolidata prassi della Commissione europea di essere in possesso di sufficienti dati ed elementi scientifici finalizzati all'approvazione, nel caso in specie, di un Piano di gestione finalizzato alla concessione di una deroga al divieto di utilizzo di draghe idrauliche entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa, previsto dal paragrafo 2 del citato art. 13 del Reg. (CE) n. 1967/2006;

Considerata la necessità di continuare ad assicurare una gestione razionale e durevole nel tempo della pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone in cui sono stati istituiti e riconosciuti i consorzi di gestione, così da assicurare un'omogenea applicazione delle modalità di prelievo per tutte le imprese operanti nella stessa area geografica poiché, come è noto è assicurata da tempo la gestione comune dei fasolari oltre che delle vongole nei Compartimenti marittimi Venezia e Chioggia;

Considerata la richiesta di sperimentazione avanzata congiuntamente dai Consorzi di gestione di Venezia, Chioggia e Monfalcone;

Considerata l'esigenza di adottare misure idonee a garantire un corretto equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili;

Considerato che l'affidamento ai consorzi di gestione dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo primario, la tutela dei molluschi medesimi attraverso l'individuazione e l'adozione di concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa;

Considerato che la tutela e la gestione della risorsa molluschi bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della pesca per il raggiungimento di un punto di equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare, nonché volte alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Considerato che l'art. 13, comma 5 del Reg. (CE) n. 1967/2006, relativamente alla pesca della risorsa vongola (*Chamelea gallina*) con draghe idrauliche entro la distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa, prevede che la richiesta di deroga deve essere formulata, alla Commissione europea, dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Considerata l'utilità di raccogliere elementi ed informazioni di carattere scientifico necessari alla stesura di un Piano di gestione propedeutico alla richiesta di deroga avanzata, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Reg. (CE) 1967/2006, dai Consorzi di gestione di Venezia, Chioggia e Monfalcone per la pesca della risorsa vongola;

Considerate le numerose relazioni tecniche in merito alla distribuzione delle vongole nel Compartimento marittimo di Monfalcone, nella fascia compresa tra le batimetriche 2,5 e 3 metri, redatte dal Dipartimento di scienze della vita dell'Università degli studi di Trieste, in relazione alla particolare conformazione geomorfologica del Compartimento marittimo di Monfalcone, nonché il parere positivo in tal senso espresso dal medesimo Ateneo con nota del 28 febbraio 2017;

Considerato che la suddetta estensione dell'attività è stata autorizzata per il Compartimento marittimo di Monfalcone, prima in via sperimentale con il decreto ministeriale 18 settembre 2000, e poi in via definitiva attraverso l'adozione del succitato decreto ministeriale 7 febbraio 2006, a conferma della peculiarità dell'area interessata;

Considerata la nota del C.N.R. – Ismar - di Ancona del 17 marzo 2017 nella quale viene specificato che, in alcune aree del Compartimento marittimo di Monfalcone, la risorsa ittica in questione, idonea allo sfruttamento commerciale, è presente esclusivamente in una fascia batimetrica interna alle 0,3 miglia dalla costa e comunque non inferiore alle 0,11 miglia nautiche;

Considerata la presenza di fenerogame marine nel suddetto compartimento, unita alla presenza di altre attività di pesca e all'intenso traffico marittimo che riducono le aree disponibili allo sfruttamento delle risorse con l'utilizzo di draghe idrauliche;

Considerato che in alcune aree del Compartimento marittimo di Venezia sussistono vincoli geografici alla pesca delle vongole, dettati dalla presenza di fenerogame marine e dalla distribuzione della risorsa;

Considerato che dagli studi del C.N.R., a comprova delle suesposte condizioni ambientali e di pesca, è emerso che non sono stati ritenuti idonei alla sperimentazione il tratto costiero del Compartimento di Monfalcone tra Punta Sdobba e Porto San Vito; nonché i tratti costieri del Compartimento di Venezia compresi tra la foce del Tagliamento e Bibbione Pineta e tra Duna Verde e Foce Piave;

Considerato che, come accertato altresì nei predetti studi scientifici, l'intero Compartimento di Chioggia non presenta le caratteristiche geografiche e geomorfologiche idonee alla predetta sperimentazione;

Considerato che le imbarcazioni aderenti ai Consorzi di gestione di Monfalcone e Venezia hanno una attività comprovata nella pesca dei molluschi bivalvi ultra quinquennale e che tale attività sperimentale non comporta alcun aumento nello sforzo di pesca, nel rispetto dell'art. 13, comma 9, del Reg. (CE) n. 1967/2006;

Ritenuto di dover mettere a disposizione della Commissione europea tutte le notizie, i dati e le informazioni di carattere scientifico necessari per procedere ad una adeguata ed approfondita valutazione circa la ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 13, paragrafo 5, del Reg. (CE) n. 1967/2006;

Ritenuto che sussistono i presupposti per autorizzare un limitato numero di pescherecci, operanti nel Compartimento marittimo di Monfalcone e Venezia, alla pesca della risorsa vongola (*Chamelea gallina*) entro le 0,3 miglia con il sistema draga idraulica, limitatamente ai tratti costieri individuati nei suddetti Compartimenti;

Considerato che l'attività di pesca della risorsa ittica in questione verrà svolta sotto un attento controllo visto l'obbligo, per i pescherecci, alla detenzione di un sistema di monitoraggio e registrazione della posizione in mare (VMS – AIS – *GPS)*, in ossequio a quanto previsto dal Piano di gestione nazionale dei rigetti degli stock di vongola, adottato con decreto ministeriale 27 dicembre 2016;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere al rilascio di un'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi - vongola (*Chamelea gallina*) ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera *d)*, del Reg. (CE) n. 1224/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto e limitatamente alle campagne di pesca annualità 2017, 2018 e 2019 (che terminerà in data 31 dicembre 2019) è concessa, in via sperimentale, a complessivi n. 18 pescherecci abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone, nonché a n. 20 pescherecci abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia, l'autorizzazione ad esercitare l'attività di pesca della risorsa vongola (*Chamelea gallina*) entro l'area compresa tra le 0,3 miglia nautiche dalla costa e comunque non inferiore a 0,11 miglia.

2. A ciascuna imbarcazione è rilasciata una «autorizzazione di pesca» di cui all'art. 7 del Reg. (CE) n. 1224/2009.

Art. 2.

In aggiunta al periodo di fermo stabilito dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, l'attività di pesca della risorsa vongola (*Chamelea gallina*) deve essere sospesa per un ulteriore mese nel periodo compreso tra maggio e settembre di ciascuna annualità.

Art. 3.

1. La specifica attività di pesca della risorsa vongola (*Chamelea gallina*) è cosi localizzata:

a) per il Compartimento marittimo di Monfalcone, nel tratto costiero tra Porto S. Vito e la foce del Tagliamento;

b) per il Compartimento marittimo di Venezia, nel tratto costiero compreso tra Bibione Pineda e Duna Verde.

2. I pescherecci autorizzati saranno individuati dai locali Consorzi di gestione, tra quelli abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, così come identificata ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012 «Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)».

3. Relativamente all'attività di pesca nel tratto costiero compreso tra Bibione Pineda e Duna Verde i 20 pescherecci autorizzati verranno individuati dai locali consorzi di Chioggia e Venezia, in virtù della gestione comune della pesca delle vongole esistente tra gli stessi Compartimenti marittimi.

4. La suddetta autorizzazione è concessa, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera *d)*, del Reg. (CE) n. 1224/2009, entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa e comunque non inferiore a 0,11 miglia, al solo fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico necessari per redigere un compiuto Piano di gestione in relazione alla richiesta di deroga, ex art. 13, comma 5, del Reg. (CE) n. 1967/2006.

Art. 4.

1. Sulla base dell'applicazione di una strategia precauzionale volta a proteggere e conservare le risorse e gli ecosistemi marini e a garantire uno sfruttamento sostenibile, ciascun peschereccio individuato in virtù del presente decreto è autorizzato ad effettuare l'attività di pesca della risorsa di cui al precedente art. 1 per un quantitativo giornaliero non superiore a 300 Kg.

2. Il prodotto pescato da ciascuna imbarcazione nei limiti di cui al precedente comma 1, deve essere sbarcato presso i punti di sbarco identificati dai Consorzi di Monfalcone e Venezia ai sensi dell'art. 2, lettera *d)* del decreto ministeriale 27 dicembre 2016.

Art. 5.

1. I titolari dei pescherecci autorizzati all'attività di pesca della risorsa vongola sono obbligati alla tenuta di un quaderno di cui all'allegato *A)* al presente decreto, debitamente numerato, timbrato e siglato dall'Autorità marittima di riferimento, nel quale giornalmente dovranno essere indicate: data, orario di uscita e rientro in porto, ore effettive di pesca, numero di cale effettuate, coordinate geografiche delle zone di cattura e quantitativi prelevati.

2. Al fine di garantire una coerente attività di pesca della risorsa in questione, l'Istituto di scienze marine - C.N. R. di Ancona – sarà autorizzato ad esercitare un costante monitoraggio sulla disponibilità della risorsa vongola (*Chamelea gallina*). All'esito dei risultati che emergeranno dalla raccolta dei dati scientifici, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura valuterà, anche in corso di sperimentazione, la prosecuzione dell'attività di prelievo della risorsa in questione e la modifica dei quantitativi massimi fissati giornalmente per i pescherecci autorizzati in virtù del presente decreto.

3. Con cadenza mensile i Consorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi di Monfalcone e Venezia sono obbligati a trasmettere all'Istituto di scienze marine di Ancona - C.N.R. - i dati di cattura di ogni singolo peschereccio.

Art. 6.

Le informazioni ed i dati scientifici acquisiti nell'ambito dell'attività di pesca autorizzata ai sensi del presente decreto, verranno comunicati alla Commissione europea - Direzione generale degli affari marittimi e della pesca, attraverso la redazione di un compiuto Piano di gestione per la richiesta di deroga al divieto di utilizzo delle draghe idrauliche entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa, così come previsto dal paragrafo 2 del citato art. 13 del Reg (CE) n. 1967/2006, esclusivamente per consentire la pesca della risorsa vongola.

Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo della Capitaneria di porto di Monfalcone, Venezia e Chioggia, è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2017

Il direttore generale: RIGILLO

ALLEGATO A)

CO. GE. VO di Foglio raccolta dati pesca Vongole *(Chamelea gallina)*

Mese/Anno _____________

Motopesca _____________ Numero UE _____________ Matricola _____________

Armatore _____________ Comandante _____________

Data	Uscita dal porto [ora]	Rientro in porto [ora]	N° cale	Ore di pesca	Latitudine	Longitudine	Specie	Catture [Kg]	Lunghezza media [cm]

SPECIE ***TOTALI MESE (kg)***

Vongole = V _____________

Altro _____________ _____________

***LEGENDA**:*

***N° cale**: numero totale delle cale effettuate nella giornata*

***Ore di pesca**: sono le ore effettivamente dedicate all'attività di pesca nella giornata*

***Latitudine e longitudine**: riportare le coordinate dell'area di pesca nella giornata*

***Specie**: indicare, se del caso, anche più di una specie commerciale catturata*

Firma e timbro

17A06747

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 settembre 2017.

Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili»;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modificazioni, recante «Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari»;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che istituisce l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) quale autorità di regolamentazione competente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione definendone, tra l'altro, le relative funzioni, e l'art. 9 che attribuisce, in via transitoria, al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA il compito di continuare a svolgere dette funzioni, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interno dell'Ispettorato;

Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58, di ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2 della legge 28 aprile 2015, n. 58, ove viene stabilito che i requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di cui all'art. 4, comma 2, della legge stessa;

Visto, in particolare, l'art. 2A della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari come emendata ove sono stabiliti i principi fondamentali della protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari;

Considerate le raccomandazioni riportate nel documento della IAEA Nuclear Security Series No. 13 - Nuclear security recommendations on physical protection of nuclear material and nuclear facilities (INFCIRC/225/REVISION 5);

Vista la proposta dei requisiti di protezione fisica passiva e delle modalità di redazione dei relativi piani trasmessa dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA con nota del 9 agosto 2016, prot. 051054, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 58/2015;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

Il presente decreto stabilisce i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari durante il loro impiego, lo stoccaggio e il trasporto, nonché i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari da atti di sabotaggio, di cui all'art. 5, comma 2 della legge n. 58/2015. Il presente decreto stabilisce inoltre le procedure ed i contenuti del documento relativo al piano di protezione fisica per il rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva delle installazioni nucleari e degli attestati di protezione fisica passiva per le attività di trasporto, di cui all'art. 6 della suddetta legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge n. 58/2015, ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «materie nucleari»: si intende il plutonio, ad eccezione dei casi in cui la concentrazione isotopica in plutonio-238 sia superiore all'80%; l'uranio-233; l'uranio arricchito negli isotopi 235 e 233; l'uranio contenente la miscela di isotopi come presente in natura in forma diversa dallo stato minerale o di residuo di miniera; ogni materia contenente uno o più dei precedenti isotopi;

b) «uranio arricchito negli isotopi 235 o 233»: uranio contenente gli isotopi 235 o 233 in un quantitativo tale che il rapporto di abbondanza della somma di detti isotopi rispetto all'isotopo 238 è maggiore del rapporto dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238 presente in natura;

c) «installazione nucleare»: installazione (inclusi gli edifici e le apparecchiature ad essa associati) in esercizio o comunque in uno stato in cui non siano state completate le operazioni di disattivazione ai sensi del decreto legislativo n. 230/1995, nella quale sono o sono state prodotte, utilizzate, processate, lavorate, stoccate o smaltite materie nucleari;

d) «sabotaggio»: un qualsiasi atto commesso deliberatamente contro un'installazione nucleare o contro materie nucleari durante il loro impiego, stoccaggio o trasporto tale da causare, direttamente o indirettamente un danno ai lavoratori, alla popolazione o all'ambiente a seguito dell'esposizione alle radiazioni o al rilascio di sostanze radioattive;

e) «manutenzione ordinaria»: interventi da effettuarsi sui sistemi di protezione fisica passiva che richiedano l'adozione temporanea di eventuali misure sostitutive di quelle previste dal piano di protezione fisica per un periodo non superiore alle 24 ore;

f) «manutenzione straordinaria»: interventi da effettuarsi sui sistemi di protezione fisica passiva che, pur richiedendo l'adozione temporanea di eventuali misure sostitutive di quelle previste dal piano di protezione fisica passiva in vigore per un periodo superiore alle 24 ore, non comportino modifiche della configurazione fisica e funzionale dei sistemi di protezione fisica previsti dal piano di protezione fisica passiva in vigore;

g) «barriera fisica»: una o più recinzioni, pareti o strutture di interdizione che determinano un impedimento o un ritardo nell'accesso e costituiscono un'integrazione al controllo degli accessi;

h) «misure di protezione fisica»: le barriere fisiche, il personale, le procedure e le apparecchiature che concorrono alla protezione fisica passiva;

i) «sistema di protezione fisica»: insieme integrato di misure di protezione fisica atte a prevenire un atto di rimozione illecita di materie nucleari o di sabotaggio;

j) «area ad accesso limitato»: area delimitata con presenza al suo interno di un'installazione nucleare o di materie nucleari dotata di accesso controllato e limitato a fini di protezione fisica passiva;

k) «area protetta»: area, all'interno di un'area ad accesso limitato, contenente materie nucleari di categoria I e II e/o obiettivi di possibili atti di sabotaggio, circondata da barriere fisiche e dotata di misure di protezione fisica;

l) «area interna»: area all'interno di un'area protetta dotata di misure aggiuntive di protezione fisica dove si trovano in uso o stoccaggio materie nucleari di categoria I;

m) «area vitale»: area collocata all'interno di un area protetta contenente sistemi o apparecchiature o materie nucleari o sostanze radioattive il cui sabotaggio potrebbe causare eventi con significative conseguenze radiologiche;

n) «guardia»: persona incaricata di svolgere attività di pattugliamento, controllo di accessi, scorta d'individui o di operazioni di trasporto e di assicurare una prima risposta ad atti finalizzati alla rimozione illecita di materiale o al sabotaggio;

o) «piano di risposta»: insieme di azioni coordinate per rispondere ad atti finalizzati alla rimozione illecita di materie nucleari o al sabotaggio ovvero a tentativi di compiere tali atti;

p) «misure di prudente gestione»: presidi necessari ad evitare che le materie nucleari vengano a contatto con persone diverse da quelle autorizzate e preposte a conservazione delle materie sotto chiave durante il deposito e il trasporto».

Art. 3.

Classificazione delle materie nucleari

1. Ai fini della definizione dei requisiti di protezione fisica passiva per le materie nucleari di cui al presente decreto, le suddette materie sono classificate nelle tre categorie di cui alla tabella in allegato I, stabilite sulla base dell'isotopo, della quantità, dell'arricchimento (riportato tra parentesi ed espresso in percentuale del contenuto di fissile) e dell'irraggiamento.

Art. 4.

Requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari da eventi di rimozione illecita durante il loro impiego, stoccaggio e trasporto

1. I requisiti che devono essere adottati dai detentori per la protezione fisica passiva delle materie nucleari durante il loro impiego e stoccaggio sono i seguenti:

a) un'installazione nucleare deve essere dotata di un sistema di protezione fisica;

b) le materie nucleari devono essere impiegate e custodite almeno in aree ad accesso limitato;

c) devono essere adottate adeguate misure, graduate secondo la categoria delle materie, per rilevare tentativi di intrusioni o di rimozione illecita e deve essere posto in atto un piano di risposta;

d) devono essere predisposte misure per assicurare il controllo degli accessi alle aree di custodia delle materie nucleari, adottando un'adeguata gestione dei mezzi che consentono l'accesso a dette aree, tra i quali le chiavi;

e) devono essere poste in atto misure idonee ad individuare prontamente gli ammanchi di materie nucleari e nel caso effettuare la pronta notifica all'Autorità di cui all'art. 4 della legge n. 58/2015 e all'Autorità di pubblica sicurezza;

f) l'esercente di un'installazione nucleare deve periodicamente valutare gli aspetti d'interfaccia tra le misure di protezione fisica, di sicurezza nucleare e di tenuta della contabilità delle materie nucleari in modo da escludere possibili interferenze e garantirne una gestione coordinata;

g) i sistemi computerizzati rilevanti per la sicurezza nucleare, la protezione fisica e la tenuta della contabilità delle materie nucleari debbono essere protetti;

h) la movimentazione delle materie nucleari, all'interno di un'installazione, ivi incluso il passaggio di consegne tra operatori dell'installazione stessa, deve essere regolata da procedure scritte.

2. Nell'allegato II al presente decreto sono definiti ulteriori specifici requisiti di protezione delle materie nucleari classificate in categoria I e II che devono essere adottati durante l'impiego e lo stoccaggio delle stesse.

3. I requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari che devono essere adottati dai trasportatori autorizzati durante il trasporto sono i seguenti:

a) l'organizzazione del trasporto deve essere ottimizzata, minimizzando il tempo totale di trasporto, il numero e la durata dei trasferimenti, tra un mezzo di trasporto e l'altro o da un'area di sosta temporanea all'altra, ed evitando di adottare programmi di trasporto prevedibili;

b) durante il trasporto deve essere assicurata la continua sorveglianza delle materie nucleari;

c) la gestione delle chiavi di accesso ai mezzi di trasporto e dei sistemi di chiusura dei contenitori di trasporto deve essere regolata da apposite procedure scritte;

d) prima dell'effettuazione del trasporto devono essere stabiliti accordi scritti tra lo speditore, il trasportatore ed il destinatario in merito a tempi, luoghi e modalità di trasferimento delle materie nucleari;

e) il trasporto deve essere effettuato utilizzando contenitori disposti all'interno di mezzi di trasporto, compartimenti o contenitori merci chiusi e sigillati, adeguati alla categoria delle materie nucleari trasportate. L'integrità dei sigilli deve essere verificata durante le varie fasi del trasporto.

4. Nell'allegato III al presente decreto sono definiti ulteriori specifici requisiti di protezione delle materie nucleari classificate in categoria I e II da adottare durante il loro trasporto.

5. Le materie nucleari in quantità inferiore ai limiti della categoria III, come pure l'uranio naturale nella forma diversa dallo stato minerale, l'uranio depleto e il torio devono essere protetti dalla rimozione illecita adottando misure di prudente gestione.

Art. 5.

Requisiti per la protezione fisica passiva da atti di sabotaggio delle materie nucleari durante il loro impiego e stoccaggio e delle installazioni nucleari

1. Ai fini della predisposizione o dell'aggiornamento del piano di protezione fisica di cui al successivo art. 7 gli esercenti di installazioni nucleari devono svolgere un'analisi delle potenziali conseguenze radiologiche associate agli scenari di riferimento definiti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 58/2015, in assenza di misure di protezione fisica o di mitigazione.

2. Per le installazioni nucleari in cui si determinino, a seguito delle valutazioni degli scenari di cui al comma 1, valori di dose efficace agli individui della popolazione superiori a 10 mSv, il piano di protezione fisica dovrà prevedere misure di protezione fisica di tipo ingegneristico e/o gestionale rispondenti ai requisiti di cui all'allegato IV.

3. Fuori dai casi di cui al comma 2, tutte le altre installazioni nucleari devono essere protette con misure di protezione fisica graduate secondo la natura e i quantitativi delle materie nucleari, delle sostanze radioattive e la rilevanza per la sicurezza nucleare dei sistemi presenti, secondo i requisiti di cui all'allegato IV, adottando un approccio graduato.

4. Per le installazioni esistenti l'analisi di cui al comma 1 deve essere utilizzata per la verifica e l'eventuale aggiornamento dei piani di protezione fisica vigenti.

Art. 6.

Requisiti per la protezione fisica passiva da atti di sabotaggio delle materie nucleari durante il trasporto

1. Il trasportatore autorizzato deve adottare le misure di protezione fisica passiva di cui all'art. 4, commi 3 e 4, integrate, ove necessario, con misure addizionali risultanti da specifiche valutazioni correlate agli scenari di riferimento definiti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 58/2015.

Art. 7.

Rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva e contenuti del piano di protezione fisica

1. Ai fini del rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva di cui all'art. 6 della legge n. 58/2015, l'esercente di un'installazione nucleare deve presentare apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico. Copia dell'istanza deve essere trasmessa all'Autorità di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'istanza deve essere allegato il piano di protezione fisica o l'aggiornamento di quello vigente.

2. Il piano di protezione fisica deve almeno contenere:

a) l'individuazione delle materie nucleari e delle sostanze radioattive presenti nell'installazione;

b) la classificazione delle materie nucleari ai sensi dell'art. 3, comma 1 del presente decreto;

c) l'individuazione delle aree ad accesso limitato, interne, protette e vitali;

d) la descrizione delle misure di protezione fisica coerenti con la classificazione di cui al punto *b)* e con le risultanze delle valutazioni di cui all'art. 5, comma 1 del presente decreto, adottate tenendo conto, secondo un approccio graduato, dei requisiti di protezione fisica passiva fissati dal presente decreto in relazione ad eventi di rimozione illecita delle materie nucleari nonché ad atti di sabotaggio;

e) la descrizione delle misure per la protezione da attacchi informatici;

f) la descrizione delle modalità di attivazione delle forze dell'ordine nel caso di tentativi d'intrusione o di sabotaggio;

g) la descrizione dell'organizzazione del sistema di vigilanza e l'elenco delle principali procedure operative;

h) la descrizione della centrale operativa di gestione degli allarmi;

i) il programma delle prove periodiche dei sistemi di protezione fisica;

j) le modalità di registrazione degli eventi a carico dei sistemi di protezione fisica;

k) il piano di risposta di cui all'art. 9 del presente decreto.

3. Unitamente al piano di protezione fisica deve essere trasmessa la seguente documentazione:

a. le valutazioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto come approvate dall'Autorità di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015;

b. la dimostrazione di adeguatezza delle misure di protezione fisica adottate a fronte degli scenari di riferimento come definiti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 5 della legge n. 58/2015.

Art. 8.

Rilascio dell'attestato di protezione fisica passiva in caso di trasporto di materie nucleari e contenuti del piano di protezione fisica

1. L'attestato di protezione fisica passiva viene rilasciato per ciascun trasporto di materie nucleari classificate nelle categorie I e II secondo la procedura di cui all'art. 6 della legge n. 58/2015.

2. Nel caso di trasporti di materie nucleari classificate in categoria III è rilasciato un attestato di protezione fisica passiva unico da rinnovarsi ogni tre anni o, comunque, entro sei mesi dall'aggiornamento dei requisiti fissati nel presente decreto. Il piano di protezione fisica deve essere sviluppato adottando, in maniera graduata, i contenuti di cui al comma 5 del presente articolo.

3. Nel caso di trasporto di materie nucleari in quantità inferiori ai valori della categoria III il trasportatore deve adottare prudenti modalità di gestione in accordo a specifiche procedure.

4. L'istanza per il rilascio dell'attestato deve essere inoltrata al Ministero dello sviluppo economico e in copia all'Autorità di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, corredata del piano di protezione fisica.

5. Il piano di protezione fisica per il trasporto di materie nucleari di categoria I e II deve contenere quanto segue:

a) classificazione delle materie nucleari trasportate e descrizione delle relative modalità di trasporto;

b) indicazioni degli accordi preventivi definiti con lo speditore e il destinatario, riguardanti, il luogo, la tempistica e le modalità di trasferimento delle responsabilità riguardo la protezione fisica;

c) descrizione degli aspetti organizzativi del trasporto, con indicazione delle responsabilità, del personale coinvolto e della relativa qualificazione e tipo di addestramento;

d) la descrizione delle misure di protezione fisica coerenti con la classificazione di cui al precedente punto *a)* e con le risultanze delle valutazioni di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto, adottate tenendo conto, secondo un approccio graduato, dei requisiti di protezione fisica passiva fissati dal presente decreto in relazione ad eventi di rimozione illecita delle materie nucleari nonché ad atti di sabotaggio;

e) descrizione delle misure di protezione fisica relative al mezzo di trasporto utilizzato, con particolare riferimento alle modalità di ancoraggio del carico, dei sigilli utilizzati e alla modalità di gestione di tutte le chiavi utili all'accesso ai mezzi di trasporto e al carico;

f) descrizione delle interfacce con le forze dell'ordine preposte alla scorta del mezzo di trasporto;

g) programma di trasporto con l'indicazione dei criteri di scelta del percorso, sue possibili alternative ed indicazioni sul ricovero al sicuro in caso di anomalie o eventi anomali.

2. Unitamente al piano di protezione fisica devono essere trasmesse le valutazioni di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto, elaborate tenendo conto delle caratteristiche progettuali dei contenitori e dei mezzi di trasporto.

Art. 9.

Pianificazioni di risposta e basi tecniche per la pianificazione di emergenza

1. L'esercente di una installazione nucleare e, nel caso di trasporto di materie nucleari, il trasportatore autorizzato devono allegare al piano di protezione fisica il piano di risposta.

2. Il piano di risposta deve contenere:

a) l'indicazione delle azioni da porre in essere per reagire ad atti finalizzati alla rimozione illecita di materie nucleari o al sabotaggio di materie nucleari e di installazioni nucleari;

b) le procedure per rilevare prontamente eventuali ammanchi delle materie nucleari detenute; le modalità di attivazione delle forze dell'ordine e dell'Autorità di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015;

c) il programma di formazione ed aggiornamento del personale coinvolto;

d) il programma delle esercitazioni periodiche di verifica dell'adeguatezza dei piani di risposta, anche in relazione alle interfacce operative con i piani di emergenza.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì allegare le valutazioni delle possibili conseguenze radiologiche ragionevolmente ipotizzabili considerando gli scenari di cui all'art. 5 della legge n. 58/2015 e tenendo conto delle misure di protezione fisica previste dal piano di protezione fisica proposto.

4. Il piano di risposta deve integrarsi con le pianificazioni e le procedure di emergenza dei soggetti di cui al comma 1 e raccordarsi con quelle predisposte ai sensi del capo X del decreto legislativo n. 230/1995.

5. Le valutazioni di cui al comma 3 sono trasmesse all'autorità competente di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, che unitamente ad una relazione critica riassuntiva, le trasmette al prefetto della provincia in cui è presente l'installazione nucleare ovvero, nel caso trasporto di materie nucleari, al prefetto delle provincia di partenza, affinché provvedano ad integrare le pianificazioni di emergenza ai sensi del capo X del decreto legislativo n. 230/1995.

Art. 10.

Interventi di manutenzione o modifica sui sistemi di protezione fisica delle installazioni nucleari

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere comunicati all'Autorità di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, almeno una settimana prima della loro effettuazione.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra i quali i rifacimenti delle recinzioni, gli interventi sui sistemi per l'adozione di tecnologie diverse e le modifiche

dei sistemi di gestione e trasmissione dati, devono essere comunicati all'Autorità di cui al comma 1 almeno 1 mese prima della loro effettuazione, con l'indicazione delle misure sostitutive che si intendono adottare durante la loro esecuzione.

3. Gli interventi che comportino modifiche dei sistemi di protezione fisica rispetto alla configurazione definita nel piano di protezione fisica passiva in vigore devono essere preventivamente approvati dal Ministero dello sviluppo economico.

4. Per tutti gli interventi deve essere mantenuta una apposita registrazione sul sito, secondo le modalità previste nel piano di protezione fisica di cui all'art. 7, comma 2, lettera *j)* del presente decreto.

Art. 11.

Malfunzionamento dei sistemi di protezione fisica

1. Nel caso di malfunzionamento dei sistemi di protezione fisica gli esercenti devono intraprendere immediate misure/o azioni sostitutive o di integrazione dandone immediata comunicazione all'Autorità di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015.

Art. 12.

Aggiornamento dei requisiti di protezione fisica passiva

1. I requisiti di protezione fisica passiva stabiliti con il presente decreto sono aggiornati in relazione all'evoluzione dello stato dell'arte e delle raccomandazioni internazionali su proposta dell'Autorità competente di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 58/2015.

Art. 13.

Revisione periodica dei piani di protezione fisica

1. Ove non ricorrano le condizioni di cui all'art. 11 che rendano necessaria la revisione dei piani di protezione fisica, ogni cinque anni l'esercente di un'installazione nucleare in possesso del nulla osta di protezione fisica deve effettuare un riesame del piano di protezione fisica in relazione all'aggiornamento degli scenari come definiti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 5 della legge n. 58/2015 o dei requisiti del presente decreto, all'esperienza di esercizio del sistema di protezione fisica, ad eventuali sviluppi della tecnologia o variazioni delle condizioni dell'installazione, e trasmettere una relazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità competente di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 58/2015. Ove ricorrano le condizioni per una revisione del piano di protezione fisica, l'esercente presenta una richiesta di modifica del nulla osta secondo le procedure di cui all'art. 7 del presente decreto, allegando il piano di protezione fisica aggiornato.

Art. 14.

Protezione delle informazioni

1. Le informazioni specifiche e di dettaglio sui sistemi di protezione fisica devono essere protette attraverso un'opportuna classifica di segretezza ai sensi della normativa vigente per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva, attribuita tenendo conto della categoria delle materie nucleari e delle caratteristiche dell'installazione nucleare.

Art. 15.

Funzioni ispettive

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *a)* della legge n. 58/2015 gli ispettori possono accedere a tutte le aree dell'installazione nucleare e procedere a tutti gli accertamenti che reputino necessari ai fini del controllo del sistema di protezione fisica nonché procedere alle azioni di vigilanza in caso di trasporto.

Art. 16.

Norme transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto gli esercenti delle installazioni nucleari devono presentare le valutazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto stesso per l'approvazione da parte dell'Autorità di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015.

2. Entro i novanta giorni successivi all'approvazione di cui al comma 1 gli esercenti devono inoltrare l'istanza per il rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 6 della legge n. 58/2015, allegando un aggiornamento del vigente piano di protezione fisica, elaborato sulla base dei requisiti stabiliti con il presente decreto e delle valutazioni di cui al comma 1, con le eventuali indicazioni e prescrizioni fissate nell'approvazione rilasciata dall'Autorità di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015.

3. Nelle more del rilascio del nulla osta di cui al comma 2 continuano a valere i piani di protezione fisica vigenti.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2017

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

ALLEGATO *I*

Classificazione delle materie nucleari ai fini della protezione fisica passiva durante il loro impiego, stoccaggio e trasporto

Materie	Forma	Categoria I	Categoria II	Categoria III [c]
Plutonio [a]	Non irraggiato [b]	2 kg o più	Meno di 2 kg ma più di 500 g	500 g o meno ma più di 15 g
Uranio - 235	Non irraggiato [b] (Uranio arricchito in $^{235}U \geq 20\%$)	5 kg o più	Meno di 5 kg ma più di 1 kg	1 kg o meno ma più di 15 g
	Non irraggiato [b] Uranio arricchito in ^{235}U compreso tra il 10% e il 20%	Non applicabile	10 kg o più	Meno di 10 kg ma più di 1 kg
	Non irraggiato [b] Uranio arricchito in ^{235}U tra il valore naturale e il 10%	Non applicabile	Non applicabile	10 kg o più
Uranio - 233	Non irraggiato [b]	2 kg o più	Meno di 2 kg ma più di 500 g	500 g o meno ma più di 15 g
Combustibile irraggiato	Non applicabile	Non applicabile	Combustibile a basso arricchimento (< 10%), con uranio depleto o naturale, oppure Torio [d/e]	Non applicabile

a) Tutto il plutonio eccetto quello con concentrazione isotopica superiore all'80% in plutonio -238
b) Materie non irraggiate in reattore o materie irraggiate ma con un livello di radiazioni inferiore a 1 Gy/h (100 rad/h) ad un metro di distanza senza schermatura
c) Quantità che non ricadono in Categoria III e l'uranio naturale debbono essere protette adottando prudenti modalità di gestione
d) In relazione a particolari circostanze può essere attribuita una differente categoria
e) Altro combustibile che in ragione del suo contenuto di materie fissili è classificato in Categoria I e II può essere ridotto di una categoria qualora la dose da irraggiamento sia superiore a 1 Gy/h (100 rad/h) ad un metro di distanza senza schermatura.

ALLEGATO *II*

Requisiti per la protezione fisica passiva da rimozione illecita delle materie nucleari in categoria i e ii durante il loro impiego e stoccaggio.

Oltre ai requisiti generali di cui all'art. 4, comma 1 del presente decreto sono definiti i seguenti requisiti specifici:

a) le materie nucleari devono essere impiegate ed utilizzate almeno in un'area protetta;

b) l'area protetta deve essere collocata all'interno di un'area ad accesso limitato e deve essere dotata di barriere fisiche e di sistemi di rilevamento di intrusioni o accessi non autorizzati; le misure adottate devono essere tali da assicurare un tempo adeguato per la valutazione degli allarmi e l'approntamento della correlata risposta;

c) il numero delle vie di accesso all'area protetta deve essere ridotto al minimo necessario e ciascuna via deve essere equipaggiata con allarmi;

d) tutti i veicoli, le persone e le merci in ingresso all'area protetta devono essere controllati per impedire accessi non autorizzati o l'introduzione di sostanze materiali vietate, tra i quali materiali esplosivi e infiammabili; l'accesso ai veicoli deve essere limitato a quelli strettamente necessari, per comprovate esigenze di servizio, e le aree di sosta devono essere a distanza di sicurezza; devono essere previsti sistemi per la localizzazione di esplosivi industriali, militari o improvvisati;

e) l'accesso all'area protetta è limitato al solo personale autorizzato. Devono essere poste in atto efficaci misure di controllo per evitare l'accesso di persone non autorizzate. Il numero delle persone autorizzate deve essere quello minimo necessario. Il personale delle imprese di manutenzione ed i visitatori devono essere sempre accompagnati;

f) il personale autorizzato, le ditte ed i visitatori che accedono all'area protetta devono essere muniti di badge di riconoscimento sempre visibile;

g) deve essere predisposto un registro di tutti gli accessi all'area protetta;

h) il trasferimento di materie nucleari tra aree protette diverse, ma all'interno della stessa installazione, deve essere effettuato come un trasporto di materie nucleari della stessa categoria, tenuto conto dei sistemi di protezione fisica perimetrali;

i) devono essere previste una sala operativa principale ed una secondaria. La sala operativa principale deve essere presidiata in maniera permanente, la secondaria svolge funzione di riserva con replica delle funzioni di sicurezza più rilevanti. La sala operativa principale deve avere le stesse misure di protezione di un'area protetta qualora fosse collocata all'esterno della stessa;

j) i sistemi di allarme, i sistemi di comunicazione degli allarmi e la sala operativa principale devono essere dotati di alimentazione elettrica ridondante; i sistemi di controllo devono essere protetti da atti di manipolazione e falsificazione;

k) devono essere predisposti mezzi di comunicazione a due vie dedicati, ridondanti e sicuri tra il personale a presidio della sala operativa principale e le unità esterne predisposte alla rilevazione ed al contrasto;

l) deve essere predisposto un servizio di vigilanza in modalità H24, adeguato per numero di guardie e mezzi, addestrato ad operare in una installazione nucleare e dotato dei necessari mezzi di comunicazione con le forze di polizia per le azioni di contrasto e repressione;

m) deve essere previsto un pattugliamento del perimetro dell'installazione e di tutta la viabilità interna dell'impianto con frequenza casuale. Il pattugliamento deve in particolare individuare potenziali aggressori o tracce del loro passaggio, verificare visivamente l'integrità dei principali componenti dei sistemi di protezione fisica, predisporre eventuali misure compensative e dare l'allarme in caso di necessità, fornendo supporto alle forze dell'ordine nelle azioni di risposta;

n) devono essere predisposte procedure di intervento sia in orario di lavoro che al di fuori di esso;

o) devono essere previste prove periodiche di funzionamento di tutti i sistemi di protezione fisica, inclusa la verifica dei tempi d'intervento del servizio di vigilanza e delle forze dell'ordine, mantenendo un'apposita registrazione. Eventuali significative anomalie devono essere notificate.

Requisiti per la protezione fisica passiva da rimozione illecita delle materie nucleari in categoria I durante il loro impiego e stoccaggio.

Oltre ai requisiti di cui sopra per la categoria I devono essere rispettati i seguenti requisiti:

a) le materie nucleari devono essere impiegate o immagazzinate solo all'interno dell'area interna; un'area interna può anche essere un'area vitale;

b) l'area interna deve essere dotata di ulteriori sistemi di protezione fisica atti ad individuare, impedire o ritardare ogni tentativo di rimozione illecita. Sistemi di allarme dedicati devono essere previsti ed attivati ogni volta che l'area resta non presidiata. I sistemi a protezione dell'area vitale devono essere efficaci sia nei confronti di un aggressore esterno che di uno interno o da una qualsiasi combinazione delle due tipologie;

c) il numero degli accessi alle aree interne deve essere ridotto al minimo necessario. Gli accessi devono essere adeguatamente resistenti ed allarmati;

d) devono essere predisposte barriere antisfondamento ad adeguata distanza dall'area interna, tenendo conto degli scenari definiti ai sensi dell'art. 5 della legge n. 58/2015;

e) l'accesso all'area interna è limitato alle persone autorizzate. Circostanze particolari possono prevedere l'accesso motivato di persone non autorizzate per un tempo limitato e accompagnate da personale autorizzato ed addestrato;

f) i veicoli, le persone e le merci che accedono all'area interna devono essere controllati per impedire l'introduzione di sostanze vietate. Gli stessi controlli devono essere effettuati in uscita per evitare la rimozione illecita di materie nucleari. Devono essere utilizzate apparecchiature dedicate per la localizzazione di metalli ed esplosivi;

g) l'accesso ai veicoli è consentito solo per comprovate esigenze di servizio e deve essere predisposto un elenco dei mezzi autorizzati;

h) deve essere predisposto un registro delle persone che accedono alle aree interne, che hanno accesso alle chiavi ed in generale di coloro che dispongono di credenziali e mezzi di accesso informatici;

i) le materie nucleari all'interno delle aree interne devono essere stoccate in contenitori tipo cassaforte ad ulteriore protezione durante il loro non utilizzo. Qualora le materie nucleari vengano estratte dall'area interna, come nel caso della preparazione di un loro trasporto, devono essere applicate idonee misure di protezione fisica compensative;

j) devono essere poste in atto misure di rinforzo della sala operativa e di tutti i sistemi che ad essa forniscono servizi essenziali;

k) deve essere prevista un'esercitazione con frequenza almeno annuale con la partecipazione del personale di vigilanza e delle forze dell'ordine.

ALLEGATO *III*

Requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari da eventi di rimozione illecita durante il trasporto.

A.III.1. REQUISITI COMUNI PER IL TRASPORTO DI MATERIE NUCLEARI IN CATEGORIA I E II.

In aggiunta ai requisiti definiti nell'art. 4, comma 3) devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a) durante il trasporto i mezzi debbono essere continuamente sorvegliati da un servizio di guardia;

b) prima dell'inizio del trasporto il trasportatore deve aver ricevuto conferma scritta dal destinatario a ricevere le materie nei tempi concordati;

c) prima dell'inizio del trasporto i mezzi debbono essere sottoposti ad ispezione e collocati in un'area sorvegliata in attesa della partenza;

d) devono essere predisposte procedure scritte con le istruzioni per il personale incaricato della protezione fisica del trasporto;

e) i sistemi di fissaggio del carico devono ostacolare la sua rimozione e garantire un tempo utile all'intervento delle forze dell'ordine per assicurare una adeguata azione di risposta;

f) prima della partenza il trasportatore deve verificare l'efficienza dei sistemi di protezione fisica previsti nel piano;

g) i sigilli dei contenitori devono essere opportunamente registrati. Ad ogni trasferimento intermodale deve essere altresì verificata l'integrità degli stessi;

h) devono essere disponibili ed operabili sistemi di comunicazione tra i conduttori dei mezzi di trasporto, il servizio di guardia, le forze dell'ordine di risposta ed ove necessario lo speditore ed il destinatario;

i) in relazione al modo di trasporto la spedizione deve essere organizzata come segue:

strada: convoglio ad uso esclusivo;

ferrovia: treno merci ad uso esclusivo;

via mare o acque interne: in compartimenti o «container» dedicati, chiusi e sigillati;

aereo: in aereo cargo, in compartimenti o «container» dedicati chiusi e sigillati;

j) deve essere predisposto il piano di risposta da integrare con le pianificazioni di emergenza applicabili in relazione alle materie nucleari trasportate.

REQUISITI PER LE MATERIE NUCLEARI IN CATEGORIA I.

In aggiunta ai requisiti definiti nell'art. 4, comma 3 e al precedente punto A.III.1 devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a) i sistemi di comunicazione devono essere ridondanti e diversificati. Inoltre, il personale coinvolto nel trasporto e le guardie di scorta devono essere istruiti per comunicare frequentemente con il centro di controllo;

b) deve essere operativo un centro di controllo per il trasporto in grado di monitorare l'andamento delle operazioni e di attivare le forze dell'ordine di risposta;

c) nel caso di trasporto stradale i mezzi devono essere ad uso esclusivo e ove possibile adeguatamente progettati per resistere ad atti ostili. Il mezzo di trasporto deve avere a bordo almeno due conducenti e deve essere scortato;

d) nel caso di trasporto ferroviario il convoglio di scorta deve viaggiare quanto più vicino possibile al mezzo di trasporto con a bordo le materie nucleari;

e) il trasporto via mare e via aerea devono essere effettuati con mezzi di trasporto ad uso esclusivo.

ALLEGATO *IV*

Requisiti per la protezione fisica passiva da atti di sabotaggio delle materie nucleari nelle installazioni nucleari:

a) le materie nucleari, le sostanze radioattive e i sistemi il cui danneggiamento potrebbe causare significative conseguenze radiologiche devono essere adeguatamente protetti, collocandoli in aree vitali, poste all'interno di un'area protetta;

b) ciascuna area protetta deve essere collocata all'interno di un'area ad accesso limitato, deve essere protetta da idonee barriere fisiche e da sistemi di rilevamento antintrusione e comunque dotata di misure idonee a prevenire accessi non autorizzati;

c) il numero delle vie di accesso a ciascuna area protetta deve essere il minimo necessario e comunque ciascun accesso deve essere equipaggiato con sistemi di allarme;

d) i veicoli, le persone e i materiali che entrano nelle aree protette debbono essere sottoposti a controllo con adeguata strumentazione. L'accesso dei veicoli deve essere ristretto al minimo e comunque circoscritto ad aree di parcheggio dedicate;

e) l'accesso alle aree protette deve essere riservato alle persone autorizzate. Deve essere verificata l'identità di tutte le persone che accedono nelle aree protette. Il numero delle persone autorizzate deve essere limitato al minimo strettamente indispensabile. Eventuali altre persone che debbono accedere per operazioni specifiche debbono essere scortate da persone autorizzate;

f) le aree vitali debbono essere dotate di ulteriori barriere e punti di controllo rispetto alle aree protette all'interno delle quali esse sono collocate;

g) le aree vitali debbono essere progettate in modo tale da assicurare adeguate linee di ritardo nei confronti della conduzione di atti di sabotaggio (interno ed esterno);

h) l'accesso alle aree vitali deve essere riservato alle persone autorizzate. Deve essere verificata l'identità di tutte le persone che accedono nelle aree vitali. Il numero delle persone autorizzate deve essere limitato al minimo strettamente indispensabile. Eventuali altre persone possono accedere solo per motivi eccezionali e limitati periodi di tempo e debbono essere scortate da persone autorizzate;

i) le barriere di protezione delle aree vitali debbono esse progettate tenendo conto degli scenari definiti ai sensi dell'art. 5 della legge n. 58/2015;

j) deve essere proibito l'accesso dei veicoli nelle aree vitali;

k) deve essere mantenuta la registrazione di tutte le persone che accedono alle aree vitali o sono in possesso delle relative chiavi di accesso, anche attraverso sistemi computerizzati;

l) nell'installazione deve esse presente, in area protetta, una sala operativa per la ricezione degli allarmi, l'attuazione delle risposte a tentativi d'intrusione e le comunicazioni con le forze dell'ordine; le informazioni acquisite dalla sala operativa debbono essere conservate in sicurezza; l'accesso alla sala operativa deve essere riservato solo alle persone autorizzate;

m) i sistemi di allarme e la sala operativa debbono essere alimentati con sorgenti di alimentazione elettrica non interrompibili;

n) i sistemi di comunicazione con le forze dell'ordine debbono essere diversificati e ridondanti;

o) deve essere predisposto un servizio di vigilanza in modalità H24 per assicurare un'adeguata e pronta risposta a tentativi di atti di sabotaggio; il personale deve essere adeguatamente addestrato;

p) deve essere previsto un pattugliamento del perimetro dell'area protetta con frequenza casuale. Il pattugliamento deve in particolare individuare potenziali aggressori o tracce del loro passaggio, verificare visivamente l'integrità dei principali componenti dei sistemi di protezione fisica, predisporre eventuali misure compensative e dare l'allarme in caso di necessità fornendo supporto alle forze dell'ordine nelle azioni di risposta;

q) devono essere condotte delle verifiche periodiche dell'operabilità dei sistemi di protezione fisica. Ad idonea distanza dalle aree vitali debbono essere installate adeguate barriere antisfondamento;

r) i sistemi informatici posti a servizio degli apparati di protezione fisica e di gestione delle emergenze devono essere protetti da manipolazioni e falsificazioni;

s) gli interventi di manutenzione in area vitale da parte di ditte esterne devono essere sempre presidiati da personale autorizzato dell'impianto con competenze specifiche sul tipo di intervento in corso e condotti sotto videosorveglianza. Gli stessi interventi devono essere registrati;

t) il piano di risposta deve contenere una sezione apposita per il contrasto al sabotaggio che descriva le possibili azioni per prevenire ulteriori danneggiamenti e minimizzare le conseguenze radiologiche;

u) ogni evento riconducibile ad un atto o tentativo di sabotaggio deve essere prontamente riferito all'Autorità di pubblica sicurezza e all'Autorità di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015.

17A06749

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 20 settembre 2017.

Aggiornamento delle Linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016». (Delibera n. 951).

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

1. Oggetto.

1.1. Le presenti linee guida disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito «Codice dei contratti pubblici») delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi *in house* di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici (di seguito, «elenco») e hanno carattere vincolante.

2. Contenuto dell'elenco.

2.1. L'elenco contiene le seguenti informazioni:

a) denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore (controllante o controllanti);

b) codice fiscale;

c) sede;

d) organismo *in house* nei cui confronti si vogliono operare affidamenti diretti:

1) denominazione;

2) codice fiscale;

3) atto deliberativo di costituzione/acquisto partecipazioni (data e tipologia di atto);

4) forma giuridica;

5) stato dell'organismo *in house* (in attività, in liquidazione, ecc.);

6) sede legale;

7) oggetto sociale;

8) settori di attività;

9) detenzione di quote di partecipazione nell'organismo (quote di partecipazione diretta e indiretta e, in questo caso, indicazione della «società tramite»);

10) presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge;

11) indici della presenza del controllo analogo di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero all'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica):

presenza di rappresentanti negli organi di governo dell'organismo *in house* (nominativo - codice fiscale - inizio e fine incarico - compensi);

clausole statutarie;

patti parasociali;

12) clausola statutaria che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata;

e) denominazione delle amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori che in presenza dei presupposti previsti dall' art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 175/2016, hanno manifestato l'intenzione di operare affidamenti diretti all'organismo *in house* controllato dal soggetto iscritto nell'elenco, in forza di un controllo orizzontale, invertito o a cascata;

f) data di presentazione della domanda;

g) estremi del provvedimento di iscrizione nell'elenco;

h) estremi del provvedimento di accertamento negativo;

i) estremi del provvedimento di cancellazione dall'elenco.

3. Soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco.

3.1. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi *in house* in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi.

3.2. Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, devono richiedere l'iscrizione nell'elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-*bis* del citato art. 3-*bis*.

4. Presentazione della domanda.

4.1. La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (cosiddetto RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

4.2. Nel caso di controllo a cascata (art. 5, comma 2 del Codice dei contratti pubblici), invertito o orizzontale (art. 5, comma 3 del Codice dei contratti pubblici), la domanda di iscrizione dovrà contenere tutte le informazioni utili a dimostrare il controllo analogo sull'organismo *in house*.

4.3. Nel caso in cui il controllo su un organismo *in house* sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione.

4.4. La domanda è presentata in modalità telematica accedendo al sito web dell'Autorità ed utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile on-line.

4.5. L'Autorità acquisisce d'ufficio le informazioni richieste nella domanda di cui al punto 4.4 già contenute nelle proprie banche dati o disponibili presso altre banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni. Le informazioni non disponibili attraverso l'accesso alle predette banche dati sono comunicate all'Autorità dai soggetti istanti mediante l'applicativo on-line di cui al punto 4.4.

4.6. Delle domande pervenute sarà data evidenza nell'elenco con indicazione della data di presentazione.

5. Avvio del procedimento.

5.1. I procedimenti per l'iscrizione nell'elenco sono avviati secondo l'ordine di ricezione della domanda.

5.2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione è avviato il procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione. Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni decorrenti dall'avvio dello stesso. Tale termine è sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro centottanta giorni dalla data di avvio dello stesso. Di tali termini è data comunicazione ai soggetti richiedenti mediante l'applicativo di cui al punto 4.4; le date di avvio e di conclusione del procedimento sono pubblicate nell'elenco.

5.3. In fase di prima applicazione delle presenti linee guida, l'Autorità si riserva la possibilità di dare avvio ai procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco con modalità e tempi che saranno resi noti con successive comunicazioni, in modo da consentire lo svolgimento delle attività compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili. Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo *in house*, così come prescritto dall'art. 5, comma 1 del Codice dei contratti pubblici.

5.4. All'esito positivo delle verifiche, effettuate secondo le modalità e i criteri indicati nel punto 6, l'ufficio competente dispone l'iscrizione nell'elenco dandone comunicazione al soggetto richiedente. A partire da tale data, i riferimenti relativi all'iscrizione nell'elenco sono riportati negli atti di affidamento all'organismo *in house* (determina a contrarre, contratto, convenzione, ecc.).

5.5. Nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione, l'Autorità comunica al soggetto richiedente le risultanze istruttorie, indicando gli elementi ritenuti carenti e invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Con le controdeduzioni, il soggetto interessato può impegnarsi a eliminare la causa ostativa all'iscrizione medesima nel termine massimo di sessanta giorni dall'invio delle controdeduzioni. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dall'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie fino alla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle controdeduzioni o per l'eliminazione della causa ostativa all'iscrizione. L'Autorità, esaminata la documentazione acquisita agli atti, può:

a) riscontrare la sussistenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, disporre l'iscrizione nell'elenco, dandone comunicazione al soggetto richiedente;

b) riscontrare l'assenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, disporre il diniego di iscrizione nell'elenco.

5.6. Il provvedimento finale di accertamento negativo dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l'iscrizione nell'elenco è comunicato al soggetto istante e indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Esso indica, altresì, il termine e la possibilità di impugnazione innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa. Gli estremi del provvedimento di accertamento negativo sono pubblicati nell'elenco.

5.7 Il provvedimento di accertamento negativo comporta l'impossibilità di operare mediante affidamenti diretti nei confronti dello specifico organismo *in house* oggetto di verifica. Avverso i pregressi affidamenti diretti di appalti e concessioni, l'Autorità può esercitare i poteri di cui all'art. 211, commi 1-*bis* e 1-*ter* del Codice dei contratti pubblici. Il provvedimento di accertamento negativo non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ovvero, una volta venuti meno gli elementi ostativi che sono alla base del provvedimento medesimo.

6. La verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici e agli articoli 4 E 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6.1. L'ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 175/2016 ai fini dell'iscrizione nell'elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente.

6.2. L'ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto della società partecipata, che la stessa abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del decreto legislativo n. 175/2016.

6.3. Ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali.

6.3.1. Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative:

a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso:

la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l'*in house* providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc.;

b) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso:

la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo *in house*;

la previsione di controlli ispettivi;

il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.

c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo *in house* e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

6.3.2. A titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati:

a) il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

b) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;

c) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;

e) la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico.

6.3.3. La sussistenza del requisito del controllo analogo è accertata dall'Autorità attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante l'esame degli atti costituitivi, degli statuti e dei patti parasociali degli organismi coinvolti. L'onere della prova è posto a carico dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco o a richiesta dell'Autorità, deve indicare gli elementi da cui si desume la sussistenza del controllo analogo e la relativa documentazione probatoria.

6.3.4. L'Autorità può richiedere ulteriore documentazione utile, quale — a titolo esemplificativo — delibere assembleari, determinazioni dell'organo amministrativo, contratti di affidamento, documenti di programmazione, ecc., laddove ritenuti utili per la completezza dell'istruttoria.

6.3.5. Tenuto conto delle diverse forme di controllo analogo individuate dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici, l'Autorità esegue le seguenti verifiche:

a) in caso di *in house* «a cascata» (l'amministrazione A controlla un soggetto *in house* B che a sua volta controlla l'organismo *in house* C — A concede affidamento diretto a *C)*, l'Autorità verifica la sussistenza del controllo analogo di A su B e di B su C al fine di consentire l'iscrizione nell'elenco di A come amministrazione che concede affidamenti diretti a C;

b) in caso di *in house* «verticale invertito» o «capovolto» (A controlla B che è un'amministrazione aggiudicatrice — B concede un affidamento diretto ad *A)*, le verifiche da svolgere ai fini dell'iscrizione nell'elenco sono le medesime previste per l'*in house* diretto;

c) in caso di *in house* «orizzontale» (A controlla sia B che C — B concede un affidamento diretto a *C)*, i requisiti dell'*in house* sono controllati sia con riferimento al rapporto tra A e B che al rapporto tra A e C.

d) in caso di controllo congiunto, è verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 5, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

6.4. L'ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo dell'organismo partecipato, l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge. In tali casi eccezionali, l'Autorità accerta che la partecipazione di soggetti privati prescritta da norme di legge non comporti controllo, poteri di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sull'organismo *in house*, compiendo le medesime verifiche descritte per la valutazione della sussistenza del controllo analogo.

6.5. L'ufficio competente accerta che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad

esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo *in house*.

6.6. Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, l'accertamento in merito alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco è effettuato tenuto conto delle particolari disposizioni normative applicabili al caso concreto.

7. Comunicazione di variazioni.

7.1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore iscritto nell'elenco deve tempestivamente comunicare all'Autorità, mediante l'applicativo on-line, ogni circostanza sopravvenuta idonea a incidere sui requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco. In caso di inerzia e/o ritardo dell'ente istante a comunicare le variazioni circa la composizione del controllo analogo congiunto, l'ufficio può procedere alle variazioni anche su iniziativa degli altri enti partecipanti alla compagine che esercita il controllo analogo congiunto sull'organismo *in house*.

7.2. La corrispondenza tra l'Autorità e l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è effettuata esclusivamente tramite l'applicativo on-line e, ove necessario, mediante posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

8. La cancellazione dall'elenco.

8.1. La conoscenza della carenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco, in qualsiasi modo acquisita da parte dell'Autorità, anche all'esito di controlli periodici a campione sugli iscritti, comporta l'avvio di un procedimento finalizzato ad accertare il mantenimento o la perdita delle condizioni necessarie per l'iscrizione.

8.2. Il procedimento di cui al punto 8.1 è avviato anche laddove l'Autorità o gli altri enti preposti alla vigilanza sulle società a partecipazione pubblica accertino il mancato rispetto, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli organismi *in house* nello svolgimento della propria attività, delle disposizioni contenute nell'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero negli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 175/2016.

8.3. L'Autorità comunica all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore interessato l'avvio del procedimento di cancellazione, invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

8.4. Con le controdeduzioni, il soggetto interessato può impegnarsi a eliminare la causa ostativa all'iscrizione nel termine massimo di sessanta giorni dall'invio delle controdeduzioni.

8.5. Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni. Tale termine è sospeso dall'invio della comunicazione di avvio fino alla scadenza dei termini assegnati per la presentazione delle memorie e per l'eliminazione della causa ostativa. Il procedimento è sospeso, altresì, per una sola volta e al massimo per trenta giorni, in caso di approfondimenti istruttori o di richiesta di integrazione documentale.

8.6. L'Autorità, esaminata la documentazione acquisita agli atti, può:

a) disporre il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco, dandone comunicazione al soggetto interessato;

b) adottare il provvedimento finale di cancellazione.

8.7. Il provvedimento finale di cancellazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Esso indica, altresì, il termine e la possibilità di impugnazione dello stesso innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa. Gli estremi del provvedimento di cancellazione sono pubblicati nell'elenco.

8.8. Dalla data di cancellazione dall'elenco, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non può effettuare nuovi affidamenti diretti in favore dello specifico organismo *in house* oggetto di accertamento. Avverso i pregressi affidamenti diretti di appalti e concessioni, l'Autorità può esercitare i poteri di cui all'art. 211, commi 1-*bis* e 1-*ter* del Codice dei contratti pubblici.

9. Entrata in vigore.

9.1. Le presenti linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9.2. A partire dal 30 ottobre 2017 i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'elenco e, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento *in house*. La mancata trasmissione all'Autorità delle informazioni o dei documenti richiesti con l'applicativo on-line di cui al punto 4.4, oppure, richiesti dagli Uffici in corso di istruttoria, o la trasmissione di informazioni o documenti non veritieri da parte dei soggetti di cui al punto 3, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13 del Codice dei contratti pubblici.

9.3. Fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti *in house*, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici.

Roma, 20 settembre 2017

Il Presidente: CANTONE

Il Segretario: ESPOSITO

Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 28 settembre 2017

17A06748

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo, Guaifenesina e Fenileprina Wrafton».

Estratto determina AAM/PPA/894 del 18 settembre 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Wrafton Laboratories Limited (S.I.S. 3559).

Medicinale PARACETAMOLO, GUAIFENESINA E FENILEPRINA WRAFTON.

Confezione AIC n.:

044377012 - «500 mg+200 mg+10 mg polvere per soluzione orale» 5 bustine in LDPE/AL+LDPE/carta;

044377024 - «500 mg+200 mg+10 mg polvere per soluzione orale» 6 bustine in LDPE/AL+LDPE/carta;

044377036 - «500 mg+200 mg+10 mg polvere per soluzione orale» 10 bustine in LDPE/AL+LDPE/carta;

alla società Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a. (codice fiscale 00867200156).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06735

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aripiprazolo Aurobindo Pharma Italia».

Con la determinazione n. aRM - 138/2017 - 3199 del 12 settembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ARIPIPRAZOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA

Confezione: 044134017;

Descrizione: «10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

Confezione: 044134029;

Descrizione: «10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/PAP/PE/AL;

Confezione: 044134031;

Descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

Confezione: 044134043;

Descrizione: «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/PAP/PE/AL;

Confezione: 044134056;

Descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

Confezione: 044134068;

Descrizione: «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/PAP/PE/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A06736

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foille Antistaminico».

Con la determinazione n. aRM - 139/2017 - 8055 del 12 settembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sanofi S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FOILLE ANTISTAMINICO

Confezione: 013941051;

Descrizione: «7,5 mg/g gel» tubo 30 g;

Confezione: 013941063;

Descrizione: «7,5 mg/g gel» tubo 100 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A06737

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Talwin»

Con la determinazione n. aRM - 140/2017 - 40 del 12 settembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TALWIN;

confezione: 021410030;

descrizione: «30 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml;

confezione: 021410042;

descrizione: «30 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A06738

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clobetasolo Pierre Fabre».

Con la determinazione n. aRM - 141/2017 - 5282 del 12 settembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Pierre Fabre Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CLOBETASOLO PIERRE FABRE;

confezione: 038592010;

descrizione: «500 mcg/g unguento» 1 tubo di AL da 10 g;

confezione: 038592022;

descrizione: «500 mcg/g unguento» 1 tubo di AL da 30 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A06739

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Coverex-AS»

Con la determinazione n. aRM - 142/2017 - 3923 del 12 settembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della General Pharma Solutions S.p.a., l'autorizzazione all'importazione parallela delle seguenti confezioni di medicinali per uso umano:

medicinale: COVEREX-AS;

confezione: 045283013;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP;

Paese di provenienza: Ungheria;

confezione: 045283025;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP;

Paese di provenienza: Ungheria.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte dei suddetti medicinali in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A06740

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solvetta»

Estratto determina AAM/AIC n. 127/2017 del 22 settembre 2017

Procedura europea n. NL/H/3744/001/DC

Procedura europea n. NL/H/3744/001/IA/001/G

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SOLVETTA: nella forma e confezioni:

«0,12 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina PET/Al/LDPE;

«0,12 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine PET/Al/LDPE;

«0,12 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 6 dispositivi in bustine PET/Al/LDPE;

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Sandoz S.p.a., sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, Largo Umberto Boccioni, 1, cap 21040, Italia, codice fiscale 00795170158.

Confezioni:

«0,12 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina PET/Al/LDPE;

A.I.C. n. 045048016 (in base 10) 1BYS6J (in base 32);

«0,12 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine PET/Al/LDPE;

A.I.C. n. 045048028 (in base 10) 1BYS6W (in base 32);

«0,12 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 6 dispositivi in bustine PET/Al/LDPE;

A.I.C. n. 045048030 (in base 10) 1BYS6Y (in base 32).

Forma farmaceutica: dispositivo vaginale.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

principio attivo: «Solvetta» contiene 11,0 mg di etonogestrel e 3,474 mg di etinilestradiolo.

L'anello rilascia etonogestrel ed etinilestradiolo in quantità media rispettivamente di 0,120 mg e 0,015 mg ogni 24 ore, per un periodo di 3 settimane;

eccipienti: copolimero di etilene vinilacetato, 28% vinilacetato; poliuretano.

Produttore del principio attivo:

Etinilestradiolo:

Aspen Oss B.V., Veersemeer 4, 5347 JN Oss, Paesi Bassi;

Aspen Oss B.V., Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Paesi Bassi;

Industriale Chimica S.r.l., Via E.H. Grieg, 13, Saronno (Varese) 21047, Italia.

Etonogestrel:

Industriale Chimica S.r.l., Via E.H. Grieg, 13, Saronno (Varese) 21047, Italia.

Produttore del prodotto finito: produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti

Laboratorios León Farma, S.A., C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera, 24008, Villaquilambre León, Spagna

Rilascio dei lotti:

Salutas Pharma GmbH.

Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Germania.

Controllo dei lotti:

Laboratorios Dr. F. Echevarne, analisis, S.A., C/ Provenca s/n, 312 baixos, 08037 - Barcellona, Spagna.

Confezionamento secondario:

UPS Healthcare Italia S.r.l.

Via Formellese Km 4,300, 00060 Formello (RM), Italia.

C.R.N.A. SA

Zoning Industriel d'Heppignies 1, Fleurus, Hainaut, B-6220, Belgio.

Indicazioni terapeutiche: contraccezione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 045048016 «0,12 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina PET/Al/LDPE.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 045048028 «0,12 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine PET/Al/LDPE.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 045048030 «0,12 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 6 dispositivi in bustine PET/Al/LDPE.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 045048016 «0,12 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina PET/Al/LDPE.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 045048028 «0,12 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustine PET/Al/LDPE.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 045048030 «0,12 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 6 dispositivi in bustine PET/Al/LDPE.

Classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06741

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento delle perimetrazioni relative alla pericolosità idraulica in Cornedo Vicentino.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchìglione», con decreto del dirigente incaricato n. 43 del 7 luglio 2017, è stato approvato l'aggiornamento della pericolosità idraulica presente nel Comune di Cornedo Vicentino (VI).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it

17A06782

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Trasferimento del personale dirigenziale e non all'Ispettorato nazionale del lavoro

Si comunica che il 27 settembre 2017 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), alle voci

Home/Documenti e norme/Pubblicità legale

Home/Amministrazione Trasparente/Enti controllati/Enti pubblici vigilati/INL

è stato pubblicato il seguente provvedimento:

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° agosto 2017 - concernente il trasferimento di personale - dirigenziale e non - del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Ispettorato nazionale del lavoro (pubblicità legale numero repertorio 268/2017).

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

17A06781

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo al decreto 11 settembre 2017, recante la modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Limone Costa d'Amalfi» in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1356 del 4 luglio 2001.

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2017, a pagina 9, nel provvedimento dell'11 settembre 2017 relativo alla modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Limone Costa d'Amalfi» in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1356 del 4 luglio 2001, devono essere apportate le seguenti correzioni:

nel titolo dove è scritto:

«denominazione di origine protetta»

leggasi:

«indicazione geografica protetta»

Inoltre, per mero errore non è stato inserito il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi», che si riporta:

«DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA "LIMONE COSTA D'AMALFI"

Art. 1.

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Limone Costa d'Amalfi» è riservata ai limoni che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal Reg. (UE) n. 1151/2012 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Limone Costa d'Amalfi» designa i limoni prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, riferibili alla cultivar "Sfusato" avente le caratteristiche afferibili all'ecotipo amalfitano.

Art. 3.

La zona di produzione del «Limone Costa d'Amalfi» di cui al presente disciplinare comprende:

l'intero territorio del Comune di Atrani;

parte del territorio dei comuni di: Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.

La descrizione del confine è effettuata dall'estremo Ovest fino a raggiungere l'estremo Est. Il confine Sud è individuato dal Mar Tirreno.

Carta I.G.M. 1:25.000 N. 197 IV N. O. «Positano»

Partendo da Ovest il confine dell'area interessata dalla coltivazione del «Limone Costa d'Amalfi» inizia con la delimitazione tra la Provincia di Napoli e quella di Salerno all'altezza del Mar Tirreno; prosegue incrociando la strada statale Amalfitana n. 163 e quindi devia lungo il sentiero che da P.ta Campanella porta alla frazione Corvo e, procedendo lungo il sentiero che porta a S. Maria del Castello, giunge al rudere «Il Mandrino» passando al di sotto di Monte Gambera e di Monte Pertuso, attraverso il Colle di Latte. Dal Mandrino esso continua fino alla grotta di S. Barbara, percorrendo il sentiero che attraversa la frazione Nocella, la località Grotte, la località «I Cannati» e il colle «La Serra». Da qui, il confine prosegue fino ad incrociare la Strada Statale che da Furore porta a Bomerano, e quindi lungo la stessa strada, imbocca il sentiero che giunge a Tovere attraverso le località Pino e Acquarola e giunge in prossimità dell'abitato di Tovere. Di qui prosegue lungo il sentiero che porta al Convento di Cospita (Carta di Amalfi).

Carta I.G.M. N. 197 IV N. E. «Amalfi».

Dal Convento di Cospita, il confine raggiunge la contrada Lucibello, proseguendo lungo le pendici del Monte Sorca, e di qui giunge al Rudere delle Ferriere, passando al di sopra della località Frassito. Dal Rudere procede lungo il sentiero che da Punta d'aglio porta a Scala e da qui prosegue lungo la via provinciale Scala - Ravello, fino all'altezza della Madonna della Pomice (Carta di Nocera Inferiore).

Carta I.G.M. 1:25.000 N. 111 S.E. «Nocera Inferiore».

A partire dalla via provinciale, all'altezza della Madonna della Pomice, il confine procede lungo la delimitazione tra i comuni di Ravello e Minori e, quindi, all'altezza di C.se Ciaramello, prosegue lungo il sentiero che porta a Paterno S. Elia, passando sotto Punta Mele, attraversando il vallone Capo d'Acqua e Vitagliano. Da qui procede lungo il sentiero che conduce a Polvica di Tramonti, attraversando la contrada Casale, la frazione Carbonaro, S. Caterina e Zamafaro, fino ad arrivare all'abitato di Figlino e quindi a Polvica. Da qui procede lungo la via comunale per la frazione Torina attraversando Forno Vecchio e Cardamone. Esso prosegue per un breve tratto lungo il sentiero che dalla località Gete sfiora la località Pendolo ed arriva al di sotto di Colle Vigne, sfiorando Pizzolungo e la località Mandrino. Esso prosegue fino al Vallone di Vecite, incontrando la località Macchione, passando tra il Vallone dei Fuondi e le vene di S. Antonio (Carta di AMALFI).

Carta I.G.M. 1:25.000 N. 197 IV N. E. «Amalfi»

Partendo dal vallone Vecite (Carta di Nocera Inferiore), il confine costeggia Paternoster, il Colle Pascullo, Colle La Misericordia, la loc. S. Maria, le Vene del Suono, passando al di sopra della località Badia, e al di sotto di Grotta Piana e Monte Pertuso. Da qui discende al di sotto del Monte «l'Uomo a Cavallo», costeggia il vallone S. Nicola, la località Falanca, fino a S. Maria del Popolo. Prosegue passando in prossimità della sorgente Cannello, tra la località Simicella e San Gineto, fino alle falde del Monte Falerzio (Carta di Pastena).

Carta I.G.M. 1:25.000 N. 197 I N. O. «Pastena».

Il confine segue il sentiero che passa tra il Monte Falerzio ed il Monte Collo (Carta di Salerno).

Carta I.G.M. 1:25.000 N. 185 II S.O. «Salerno».

Il confine segue il sentiero che passando al di sopra della loc. Manganala, sfiora l'abitato di Albori, prosegue al di sotto di Poggio Pianello e arriva alla frazione S. Vincenzo. Di qui segue la via comunale per Dragonea e, quindi, all'altezza della Frazione Padovani, continua lungo il vallone fino all'incrocio con la strada Statale n. 18, all'altezza della frazione Molina, continuando lungo la suddetta strada fino alla via comunale che da Vietri sul Mare porta alla frazione Marina e di qui alla

Torre della Cristarella e, quindi, al Mar Tirreno.

Art. 4.

Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente adottato nella zona, fortemente legato ai peculiari caratteri orografici e pedologici. Le unità colturali tipiche prevalenti sono costituite da terrazzamenti inglobati in muretti di contenimento (macere).

I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei limoneti di cui al presente disciplinare sono quelli in uso tradizionale nella zona.

La forma di allevamento è riconducibile ad un vaso libero, detta localmente «cupola», adattata ad un idoneo sistema di copertura. È facoltà degli organi tecnici regionali ammettere anche forme di allevamento diverse, nel rispetto comunque delle specifiche caratteristiche di qualità del prodotto descritte nel successivo art. 6.

La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante su impalcature di pali di castagno, e/o di altri materiali ecocompatibili con le esigenze di tutela paesaggistica, (di altezza non inferiore a cm 180 al momento della sostituzione), utilizzando coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e per garantire una scalarità di maturazione dei frutti.

La densità d'impianto non dovrà essere superiore a 1200 piante per ettaro.

La cultivar per la realizzazione di impianto *ex novo*, di reimpianti o di reinnesto, dovrà essere esclusivamente lo «Sfusato Amalfitano» certificato da vivai autorizzati dalla Regione Campania e accreditati dal servizio fitosanitario.

La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1° febbraio al 31 ottobre, in funzione del conseguimento delle caratteristiche qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste del mercato in tale periodo.

La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano; va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno. La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 35 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata). I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari, come per legge.

Art. 5.

Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi», sono iscritti nell'apposito Elenco, attivato, tenuto e aggiornato dalla Regione Campania, direttamente attraverso i propri uffici competenti per territorio o attraverso organismi conformi alle norme EN 45011.

Gli organi tecnici sono tenuti a verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco di cui sopra. Entro dieci giorni dalla data indicata di fine raccolta deve essere presentata, all'organismo che detiene l'elenco, la denuncia finale di produzione dell'anno.

Durante il periodo della raccolta, il predetto organismo può rilasciare, su conformi denunce di produzione, parziali ricevute di produzione.

Art. 6.

Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo o quando è destinato alla trasformazione, deve avere le seguenti caratteristiche:

forma del frutto: ellittico - allungata; lobo pedicellare lievemente prominente, con area basale media;

dimensioni: medio - grosse, peso non inferiore a 100 grammi; i limoni con peso inferiore a 100 gr. ma in possesso delle altre caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati alla trasformazione;

peduncolo: di medio spessore e lunghezza;

attacco al peduncolo: forte;

umbone (apice): grande e appuntito;

solco apicale: quasi assente;

residuo stilare: assente;

colore della buccia: giallo citrino;

buccia (flavedo ed albedo): di spessore medio;

flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;

asse carpellare: rotondo, medio e semipieno;

polpa: di colore giallo paglierino, con succo abbondante (resa uguale o superiore al 25%) e con elevata acidità (non inferiore a 3,5/100 *ml)*.

Art. 7.

In costiera amalfitana la presenza di limoneti in epoche antiche è stata dimostrata da numerosi documenti storici. Furono gli Arabi, nel corso della loro espansione e delle loro conquiste, che introdussero il limone in Spagna e in Sicilia e da qui in Campania. Ma la vera diffusione del limone, nell'area di Amalfi, avvenne soprattutto grazie all'accertata necessità di disporre di questo frutto a seguito della scoperta della sua grande utilità nella lotta allo scorbuto, la malattia dovuta a carenza di vitamina C, di cui gli agrumi sono

notoriamente ricchi. Per gli amalfitani, popolo famoso di navigatori, era determinante poter disporre, sulle proprie navi, di scorte abbondanti di questo prezioso frutto. Già nell'XI secolo, la Repubblica Amalfitana decretò che a bordo delle navi ci fossero sempre provviste di tali frutti. Dal 1400 al 1800 altissima fu la richiesta, anche da parte di altri Paesi, soprattutto nord-europei, di limoni amalfitani, proprio per il loro impiego nella lotta allo scorbuto. Matteo Camera scrive, a tal proposito, nel 1600, di limoni «...che da Minori venivano trasportati via mare verso altri mercati italiani, assieme a limoncelli e a cetrangoli...», termine con il quale venivano indicate le arance amare. È così che lungo la Costa, i «giardini di limoni», come sono chiamati in questa zona i limoneti, sono andati crescendo di numero e di ampiezza nel corso dei secoli, attraverso un'opera immane dell'uomo che ha recuperato all'agricoltura suoli scoscesi ed impervi. Dopo il 1500 la presenza del limone nell'area è riportata da diversi autori, e in un testo del '600 si trova anche un accenno ad un «limonamalphitanusp, dalle caratteristiche molto simili all'odierno sfusato della Costiera. Infine, sono tanti i documenti, anche fotografici, del '900, che testimoniano gli intensi traffici, soprattutto con le Americhe, per la spedizione, via mare, di notevoli partite di limoni ed altri agrumi prodotti in Costiera.

Art. 8.

L'immissione al consumo del I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» deve avvenire secondo le seguenti modalità: il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, a partire da un singolo limone fino ad un massimo di 15 Kg, realizzati preferibilmente con materiale di origine vegetale.

Sono ammessi anche contenitori rigidi di cartone. Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P. , o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:

a) «Limone Costa d'Amalfi» e «Indicazione geografica protetta»(o la sua sigla I.G.P.);

b) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme vigenti.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione Geografica Protetta. Il simbolo grafico è costituito da un limone affogliato che è posto sul lato sinistro di un doppio cerchio che racchiude su uno sfondo giallo la scritta di colore nero Limone Costa d'Amalfi. All'interno del doppio cerchio vi è il profilo della costa, da Maiori fino a Capo Conca, mentre in primo piano vi è un cespuglio di macchia mediterranea. Il limone e lo sfondo sono di colore giallo pantone CV, mentre le foglie del limone, il cespuglio e la seconda linea di colline sono di colore verde pantone 369 CV, la prima e la terza linea di colline sono di colore verde pantone 349 CV, il mare di colore blu pantone 301 CV ed il cielo azzurro pantone 297 CV.

Dovrà figurare, inoltre, la dizione «prodotto in Italia» per le partite destinate all'esportazione.

I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone, possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti, il riferimento al nome geografico «Costa d'Amalfi» a condizione che rispettino le seguenti condizioni:

1) I limoni, utilizzati per la preparazione del prodotto, siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare;

2) Sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantità utilizzata della I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» e quantità di prodotto elaborato ottenuto;

3) Venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione, rilasciate dai competenti Organi della Regione ai sensi del?art. 5 del presente disciplinare, e la annotazione sui documenti ufficiali.

Il controllo del corretto utilizzo dell'I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» per i prodotti elaborati e/o trasformati potrà essere delegato dal organismo di controllo al Consorzio di tutela e valorizzazione che ne faccia richiesta.

Alla Indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione Geografica Protetta.

Art. 9.

Chiunque produce, pone in vendita, utilizza per la trasformazione o comunque distribuisce per il consumo, con la I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi», un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma di legge.

».

17A06746

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modifiche al decreto 31 luglio 2012, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale.

In data 31 agosto 2017 è stato approvato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con delega alle politiche giovanili, e al servizio civile nazionale, recante «Riorganizzazione interna del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale». Il decreto, il cui testo è consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, ha apportato modifiche al precedente decreto del Ministro per la cooperazione internazionale ed integrazione 31 luglio 2012.

17A06780

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-236) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00